

C) CONCORSI

Amministrazione regionale

Decreto dirigente Consiglio regionale 17 febbraio 2022 - n. 57

Ufficio per il difensore regionale, il garante per l'infanzia e l'adolescenza e il garante per la tutela delle vittime di reato - Selezione di privati cittadini disponibili a assumere a titolo volontario la tutela di minori stranieri non accompagnati presenti nella Regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47 «disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati» approvazione avviso e schema di partecipazione

IL DIRIGENTE

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico in materia di organizzazione e personale";

VISTO il regolamento contabile, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 15 febbraio 2011, n. IX/143, e modificato con deliberazioni del Consiglio regionale 8 aprile 2014, n. X/356, e 28 luglio 2015, n. X/751;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 2 novembre 2021, n. 286 "Determinazioni per l'organizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale (Il Provvedimento organizzativo anno 2021)", che ha, tra l'altro, conferito alla sottoscritta l'incarico di dirigente dell'ufficio per il Difensore regionale, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Garante per la tutela delle vittime di reato con decorrenza dal 1 dicembre 2021;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 14 dicembre 2021, n. 318 "III provvedimento organizzativo anno 2021", che ha ridefinito le competenze ed aree di attività dell'Ufficio per il Difensore regionale, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Garante per la tutela delle vittime di reato:

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio regionale 15 dicembre 2021, n. XI/2140, di approvazione del bilancio di previsione finanziario per gli anni 2022-2023-2024 per il funzionamento del Consiglio regionale;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 21 dicembre 2021, n. 329, di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e di assegnazione delle quote di bilancio al segretario generale e al datore di lavoro, per gli anni 2022-2023- 2024;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 3 giugno 2019, n. 229, di attuazione della digitalizzazione dei decreti del segretario generale, dei decreti dirigenziali e dei decreti del datore di lavoro, e di autorizzazione all'assegnazione ai dirigenti competenti per materia degli stanziamenti del bilancio finanziario gestionale, al fine dell'esercizio, da parte degli stessi, di autonomi poteri di spesa, mediante l'emanazione di decreti anche privi di rilevanza contabile, con effetto dal 1 luglio 2019;

VISTO il decreto del Segretario generale 29 dicembre 2021, n. 583, di approvazione del bilancio finanziario gestionale per gli anni 2022-2023-2024 per il funzionamento del Consiglio regionale e di assegnazione delle quote ai dirigenti, che per le procedure relative all'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha individuato, per l'anno 2022, il responsabile del procedimento di gara nel dirigente dell'Ufficio Contratti e ICT;

VISTA la legge 12 luglio 2011, n. 112 "Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza";

VISTA la legge regionale 30 marzo 2009, n. 6, che ha istituito la figura e l'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, e in particolare il comma 1 dell'articolo 3, che assegna al Garante il compito di promuovere, anche in collaborazione con i competenti organi regionali e territoriali, la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l'organizzazione di corsi di formazione;

VISTO il regolamento regionale 7 luglio 2015, n. 5, con cui è stata data attuazione alla I.r. 6/2009;

VISTO il comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale", come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220, in base al quale il provvedimento di nomina del tutore e gli altri provvedimenti relativi alla tutela dei minori non accompagnati sono adottati dal presidente del Tribunale per i Minorenni o da un giudice da lui delegato;

VISTO l'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini



del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato", come modificato dall'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 220/2017, che prevede che qualora la domanda di protezione internazionale sia presentata da un minore non accompagnato, il Tribunale per i Minorenni apra la tutela e nomini un tutore;

VISTA la legge 7 aprile 2017, n. 47 "Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati", e in particolare l'articolo 11 "Elenco dei tutori volontari", che prevede, tra l'altro, l'istituzione, presso ogni Tribunale per i Minorenni, di un elenco di tutori volontari "a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni";

RICHIAMATE le "Linee Guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari" e il Modulo formativo approvati dall'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza;

PRESO ATTO che la Commissione Consultiva dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Lombardia di cui all'articolo 7 della I.r. 6/2009 e all'articolo 3 del regolamento regionale n. 5 del 7 luglio 2015, è stata costituita con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 2 del 9 giugno 2021;

DATO ATTO che la Commissione Consultiva, nella seduta del 25 ottobre 2021, ha approvato il testo definitivo dell'avviso a evidenza pubblica e l'allegato 1) fac-simile di domanda;

PRESO ATTO del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 19 novembre 2021 tra il Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Lombardia e i Presidenti dei Tribunali per i Minorenni di Milano e di Brescia per gli adempimenti normativi di cui all'articolo 11, della citata legge 47/2017 (Prot. N. 0012320 del 26 novembre 2021);

RITENUTO, pertanto, che occorre procedere all'approvazione e alla pubblicazione dello schema di Avviso, del modello di domanda e dell'informativa privacy;

VERIFICATA altresì la regolarità dell'istruttoria e della proposta di decreto, sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo della legittimità;

ATTESTATO che il presente atto non comporta spesa o minore entrata a carico del bilancio, nonché variazione al patrimonio dell'Ente,

DECRETA

- 1. di dichiarare la premessa parte integrante del presente decreto;
- 2. di approvare l'avviso, la domanda di partecipazione e l'informativa privacy annessi quali parti integranti e sostanziali del presente decreto;
- 3. di stabilire che le domande di partecipazione, corredate della documentazione richiesta, siano presentate esclusivamente mediante PEC trasmessa all'indirizzo garanteinfanziaeadolescenza@pec.consiglio.regione.lombardia.it da un indirizzo PEC intestato al candidato o mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
- 4. di dare atto che la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione comporta la piena accettazione, da parte dell'interessato, delle condizioni in esso riportate, ivi compresa la gratuità dell'attività di tutore volontario;
- 5. di dare ampia diffusione all'Avviso mediante pubblicazione sul BURL, sulle pagine web del Garante per l'infanzia e l'adolescenza regionale e, qualora nominati, sui siti web dei Garanti cittadini, nonché mediante raccordo con gli organi di stampa, con i Tribunali per i Minorenni, con gli Ordini professionali e con ogni altro mezzo idoneo a consentirne una diffusa conoscenza;

Serie Avvisi e Concorsi n. 8 - Mercoledì 23 febbraio 2022

6. di rinviare a successivo atto gli adempimenti derivanti dalla procedura di selezione e di formazione dei tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati conseguenti alla pubblicazione del sopracitato Avviso di selezione.

Alessandra Negriolli

____.



UFFICIO DEL DIFENSORE REGIONALE, GARANTE PER L'INFANZIA E ADOLESCENZA DELLA LOMBARDIA, GARANTE PER LA TUTELA DELLE VITTIME DI REATO

Avviso pubblico per la selezione di privati cittadini disponibili a assumere a titolo volontario la tutela di minori stranieri non accompagnati presenti nella Regione Lombardia ex articolo 11 legge 7 aprile 2017, n. 47 «Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati»

PREMESSE

La Convenzione sui diritti del fanciullo, sottoscritta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata in forza della legge 27 maggio 1991, n. 176 «Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo (New York 20 novembre 1989)», all'articolo 3 dispone che in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del minore debba essere una considerazione preminente, e impegna gli Stati aderenti ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, adottando tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.

La Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con legge 20 marzo 2003, n. 77, sancisce anch'essa il principio dell'interesse superiore del minore.

La Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, ratificata con legge 28 marzo 2001, n. 145, si propone, tra l'altro di tutelare le persone che non sono in condizione di esprimere il consenso.

La legge 12 luglio 2011, n. 112, ha istituito l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza».

La legge regionale 30 marzo 2009, n. 6 «Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza», al comma 1 dell'articolo 3 assegna al Garante il compito di promuovere, anche in collaborazione con i competenti organi regionali e territoriali, la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l'organizzazione di corsi di formazione.

La legge 7 aprile 2017, n. 47 «Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati», all''articolo 11 «Elenco dei tutori volontari» prevede, tra l'altro, l'istituzione, presso ogni tribunale per i minorenni, di un elenco di tutori volontari «a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di *Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili*



ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni».

- 53 -

Il comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale", come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220, prevede che il provvedimento di nomina del tutore e gli altri provvedimenti relativi alla tutela dei minori non accompagnati siano adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.

L'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato", come modificato dall'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 220/2017, prevede che qualora la domanda di protezione internazionale sia presentata da un minore non accompagnato il Tribunale per i Minorenni apra la tutela e nomini un tutore.

Il regolamento regionale 7 luglio 2015, n. 5, disciplina le modalità organizzative dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza istituito ai sensi della legge regionale 6/2009.

L'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza ha approvato «Linee Guida per la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari» e un Modulo formativo.

In base alle predette Linee guida, per "minore non accompagnato" si intende "lo straniero di età inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale", così come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del d.lgs. 142/2015, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. 220/2017, e per "tutore volontario" si intende la persona che, a titolo gratuito e volontario, sia in grado di rappresentare giuridicamente un minore straniero non accompagnato e di farsi interprete in modo motivato e sensibile dei suoi bisogni e delle sue necessità.

In data 19 novembre 2021 il Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Lombardia e i presidenti dei Tribunali per i Minorenni di Milano e di Brescia hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per gli adempimenti normativi di cui all'articolo 11 della legge 47/2017 (Prot. n. 0012320 del 26 novembre 2021).



Il tutore volontario incarna un'idea di tutela legale espressione di quella che viene definita genitorialità sociale e di cittadinanza attiva: un tutore non solo per la rappresentanza giuridica della persona di minore età, ma attento altresì alla relazione con il tutelato, interprete dei suoi bisogni e dei suoi problemi, anche in una prospettiva multiculturale.

Il tutore volontario deve essere adeguatamente selezionato e formato e deve disporre degli strumenti e della disponibilità di tempo per poter espletare la sua funzione.

Articolo 1

Indizione della procedura di selezione di tutori volontari -

Funzioni del tutore e requisiti richiesti

- È indetta una procedura di selezione di privati cittadini disponibili a assumere a titolo volontario la tutela di minori stranieri non accompagnati presenti nella Regione Lombardia ex articolo 11 legge 7 aprile 2017, n. 47 «Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati».
- 2. Il tutore volontario è una persona motivata e sensibile al superiore interesse del minore straniero non accompagnato (MSNA), che:
 - a) svolge il compito di rappresentanza legale assegnato ai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale;
 - b) persegue il riconoscimento dei diritti della persona minore di età senza alcuna discriminazione:
 - c) promuove il benessere psico-fisico della persona di minore età;
 - d) vigila sui percorsi di educazione ed integrazione tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
 - e) vigila sulle sue condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione;
 - f) amministra l'eventuale patrimonio della persona di minore età;
 - g) attende allo svolgimento di ogni attività anche di natura amministrativa o sanitaria per favorire il miglior inserimento del Minore nel territorio.
- 3. L'aspirante tutore volontario deve possedere, a pena di inammissibilità della domanda, i seguenti requisiti da dichiarare mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
 - a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea (in tal caso deve essere dimostrata l'adeguata conoscenza della lingua italiana ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1994, n. 174). Possono altresì presentare domanda anche cittadini apolidi e di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché in regola con la normativa sul soggiorno sul territorio nazionale, nonché con adeguata conoscenza della lingua e della cultura italiana in relazione all'attività di eventuale tutore volontario, che verrà verificata dalla Commissione che svolgerà i colloqui tesi a valutare le attitudini e le capacità personali;



b) residenza anagrafica o domicilio documentato in un comune della Regione Lombardia;

- 55 -

- c) almeno venticinque anni di età;
- d) diploma di scuola media superiore ovvero diploma universitario o diploma di Laurea;
- e) godimento dei diritti civili e politici;
- f) non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
- g) assenza di condizioni ostative previste dall'articolo 350 del codice civile. Il candidato, in particolare:
 - deve avere la libera amministrazione del proprio patrimonio;
 - non deve essere oggetto di provvedimenti di decadenza, limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale;
 - non deve essere stato rimosso da altra tutela;
 - non deve essere iscritto nel registro dei falliti;
 - deve avere una «ineccepibile condotta», ossia idonea sotto il profilo morale;
 - deve avere disponibilità di tempo ed energie per realizzare la sua funzione;
 - non deve trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con il minore.
- 4. Il candidato dovrà indicare fino a tre province della Lombardia, rientranti nella competenza territoriale o del Tribunale per i minorenni di Milano o del Tribunale per i minorenni di Brescia, in cui è disponibile a esercitare la funzione di tutore volontario.
- 5. Il candidato può altresì dichiarare di essere in possesso di uno specifico titolo di studio (es. diploma di scuola superiore secondaria o laurea), nonché di particolari qualità personali o professionali utili allo svolgimento della tutela dei minori stranieri non accompagnati conseguite attraverso formazioni
 - specifiche (es. corsi di studio, master), di conoscere lingue straniere o di avere esperienze concrete di assistenza e di accompagnamento dei minori
 - stranieri non accompagnati all'interno di conosciute e benemerite associazioni di volontariato o culturali, ovvero agenzie educative (scuole e centri di aggregazione giovanile), ambiti professionali qualificati (professioni forensi, socio-sanitarie, psicologiche), ove già sia stata svolta formazione e diffusa la conoscenza delle questioni giuridiche e umane riguardanti la cura degli stranieri di minore età.
- 6. I requisiti di cui al comma 3 si intendono acquisiti riguardo ai tutori già nominati per la tutela dei minori stranieri non accompagnati, su domanda, presso gli uffici giudiziari, sempre che abbiano svolto positivamente il proprio ruolo.
- La funzione di tutore volontario è gratuita e volontaria e non dà diritto a titoli né a rimborsi né a compensi di sorta, così come disposto all'articolo 379, comma primo, del Codice Civile.



Articolo 2

Modalità di presentazione della domanda e procedura selettiva

- La domanda di ammissione alla procedura selettiva, compilata sulla base del facsimile di cui all'Allegato 1, deve essere presentata all'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Lombardia - Consiglio regionale della Lombardia - Via Fabio Filzi, n. 22 - 20124 Milano, con una delle seguenti modalità:
 - posta elettronica certificata (PEC) intestata al candidato al seguente indirizzo: garanteinfanziaeadolescenza@pec.consiglio.regione.lombardia.it
 - raccomandata con avviso di ricevimento.

Sulla busta ovvero nell'oggetto della e-mail deve essere indicata la seguente dicitura: «Domanda Selezione tutori volontari MSNA».

- Alla domanda, datata e firmata, deve essere necessariamente allegata copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. In caso di sottoscrizione della domanda con firma elettronica digitale non occorre allegare la copia del documento di identità.
- 3. Il candidato può, altresì, allegare documentazione attestante il possesso degli eventuali requisiti aggiuntivi di cui al comma 5 dell'articolo 1.
- 4. Per eventuali e ulteriori informazioni relative al presente avviso è possibile contattare l'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza Telefono 02/6748.6290 nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 oppure tramite e-mail:

garanteinfanziaeadolescenza@consiglio.regione.lombardia.it

Articolo 3

Fasi della procedura di selezione e formazione

- 1. La procedura di selezione e formazione si svolge attraverso le seguenti fasi:
 - a) istruttoria delle candidature da parte dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, che verifica la completezza della domanda e il possesso dei requisiti richiesti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande;
 - b) colloquio volto all'individuazione delle peculiarità relazionali e motivazionali del candidato in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1;
 - c) percorso formativo;
 - d) approvazione delle candidature da parte della Commissione di cui all'articolo 4 sulla base di quanto disposto alle lettere a), b) e c);
 - e) trasmissione dei nominativi ai Tribunali per i Minorenni.



Articolo 4

Commissione per la selezione dei tutori volontari

- 1. La procedura di selezione dei tutori volontari è affidata a una Commissione composta:
 - a) dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con funzione di Presidente;
 - b) da due o più componenti esterni individuati dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza in collaborazione con i Tribunali per i Minorenni di Milano e di Brescia.

Articolo 5

Integrazione della domanda

 Qualora la domanda fosse incompleta, l'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza ne darà comunicazione all'interessato, che potrà integrarla o regolarizzarla entro 15 giorni.

Articolo 6

Assenza di requisiti

Non sarà ammesso alla formazione il candidato per il quale non sussistano i requisiti elencati all'articolo 1 o in caso di ritardo nella presentazione di documenti richiesti a integrazione della domanda.

Articolo 7

Esame delle domande

1. Le candidature saranno istruite entro tre mesi dalla presentazione della domanda.

Articolo 8

Colloquio

- I candidati per i quali sia stato accertato il possesso dei requisiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), svolgono un colloquio con la Commissione teso a valutare le attitudini e le capacità rispetto alla funzione da svolgere.
- 2. Possono accedere ai corsi di formazione solo i candidati che abbiano svolto positivamente il colloquio.

Articolo 9

Formazione

1. Il candidato che abbia superato le fasi di cui all'articolo 3, lettere a) e b), viene ammesso alla formazione, secondo le «Linee Guida» e il Modulo formativo approvati dall'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza nazionale. Scopo della formazione



è aiutare il tutore volontario ad acquisire strumenti culturali e conoscitivi adeguati per adempiere ai suoi doveri con responsabilità.

- 2. La formazione dei tutori volontari proseguirà con percorsi di formazione e di supervisione permanente. Dopo la formazione di base verranno periodicamente predisposti altri incontri formativi o di approfondimento tematico per garantire un aggiornamento continuo e un confronto esperienziale utile per affrontare situazioni sempre più complesse. Tali incontri potranno avere una declinazione provinciale e contribuiranno al rafforzamento della rete locale dei tutori.
- 3. La partecipazione al corso dei candidati ammessi è obbligatoria e gratuita.
- 4. La data, la durata, le modalità di svolgimento e l'oggetto del corso saranno tempestivamente comunicati ai candidati ammessi.
- 5. La formazione sarà organizzata in orari e con modalità anche da remoto.
- 6. L'esito del corso di formazione è notificato agli interessati tramite comunicazione elettronica

Art. 10

Valutazione del processo formativo

1. Per verificare l'acquisizione delle competenze di base ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei tutori volontari, al termine del percorso di formazione di base ciascun candidato dovrà sostenere un test di valutazione finale.

Art. 11

Validazione della formazione svolta in altre regioni

 Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza potrà, a seguito di verifica dei requisiti, in conformità alle disposizioni normative vigenti, validare la formazione degli aspiranti tutori volontari anche se effettuata in una regione o provincia autonoma diversa da quella della residenza anagrafica in cui si chiede l'iscrizione.

Art. 12

Trasmissione dei nominativi dei cittadini idonei ai Tribunali per i minorenni

- 1. Nel caso di esito positivo della formazione, l'aspirante tutore dovrà confermare la propria disponibilità a esercitare il ruolo di tutore.
- L'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza trasmette per via telematica al Tribunale per i Minorenni territorialmente competente i nominativi dei candidati che



avranno completato con successo la formazione obbligatoria e avranno confermato la loro disponibilità, al fine dell'iscrizione nell'elenco dei tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati.

Articolo 13

Supporto, accompagnamento e monitoraggio dei nominati tutori volontari

- Per i candidati nominati tutori volontari verrà predisposto un sistema di supporto e aggiornamento continuo.
- Il Garante, in collaborazione con il Tribunale per i Minorenni territorialmente competente, può sottoporre a rivalutazione periodica i requisiti e l'idoneità di tutori volontari iscritti all'Albo.

Articolo 14

Promozione

 Del presente Avviso sarà data diffusione e pubblicità sul BURL, sulle pagine web del Garante per l'infanzia e l'adolescenza regionale e, qualora nominati, sui siti web dei Garanti cittadini. La diffusione dell'informazione avverrà altresì su base territoriale mediante raccordo con gli organi di stampa, con i Tribunali per i Minorenni, con gli Ordini professionali e con ogni altro mezzo idoneo a consentirne una diffusa conoscenza.

Articolo 15

Riservatezza dei dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati forniti dai candidati tutori volontari saranno raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di selezione e per le successive attività connesse al ruolo di tutore volontario, nonché per gli adempimenti prescritti da espresse disposizioni di legge, in particolare quelli conseguenti all'articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47.

Articolo 16

Disposizioni finali

 Il presente avviso ha una durata di diciotto mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sostituisce integralmente, a tutti gli effetti giuridici, l'avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Avvisi e Concorsi, n. 29 del 19 luglio 2017.



ALLEGATO 1)

Domanda di partecipazione alla procedura pubblica per la selezione di privati cittadini disponibili ad assumere a titolo volontario e gratuito la tutela di minori stranieri non accompagnati presenti nella regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 7 aprile 2017, n. 47

La/il sottoscritta/o Cognome	<u></u> Nome
Nata/o ailresi	dente a
Via	(Provincia)
con domicilio in	
TelefonoCellulare	
e-mail	

CHIEDE

di essere ammessa/o alla procedura di selezione ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 Aprile 2017, n. 47, per l'iscrizione nell'elenco dei tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati della Lombardia.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- 1- di essere disponibile ad assumere a titolo volontario e gratuito la tutela;
- 2- di essere a tal fine disponibile a svolgere il corso di formazione obbligatoria della durata di 24/30 ore nelle date che verranno indicate dall'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Lombardia;
- 3- di essere in possesso dei seguenti requisiti: (barrare con una X in corrispondenza dei requisiti di cui si è in possesso)
- a) di avere cittadinanza italiana
- b) di avere cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione Europea (in tal caso deve essere dimostrata l'adeguata conoscenza della lingua italiana – DPCM 174/94) o di essere cittadino apolide e/o di Stati non appartenenti all'Unione Europea, purché in regola con la normativa sul soggiorno sul territorio nazionale, nonché con adeguata conoscenza della lingua e della cultura italiana;
- b) di avere residenza anagrafica o domicilio in regione Lombardia;
- c) di avere compiuto il venticinquesimo anno di età;



- d) di essere in godimento dei diritti civili e politici;
- e) di non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
- f) di non avere condizioni ostative previste dall'art. 350 c.c., in particolare:
- avere la libera amministrazione del proprio patrimonio;
- non essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza, limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale;
- non essere stato rimosso da altra tutela;
- non essere iscritto nel registro dei falliti;
- avere una "ineccepibile condotta", ossia idonea sotto il profilo morale;
- avere disponibilità di tempo ed energie per realizzare la sua funzione;
- non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con il minore.

g) di essere in possesso del seguente titolo di studio (indicare, qualora in possesso di un titolo di studio, dove si è conseguito e la votazione):
h) di essere in possesso di particolari qualità personali e/o professionali utili allo svolgimento della tutela dei minori stranieri non accompagnati conseguite attraverso formazioni specifiche (indicare, qualora in possesso, il tipo di formazione e dove si è conseguita):
i) di conoscere le seguenti lingue straniere (indicare l'eventuale livello e la certificazione linguistico-comunicativa acquisita):
j) di avere le seguenti esperienze concrete di assistenza e di accompagnamento dei minori stranieri non accompagnati (indicare qualora in possesso):
k) di essere disponibile ad operare in qualità di tutore volontario nella provincia (indicare,
barrando, una fino a un massimo di tre province afferenti al medesimo Tribunale per i Minorenni)

TRIBUNALE di BRESCIA per le seguenti province: BS - BG - CR - MN

1) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente

TRIBUNALE MILANO per le seguenti province: MI - CO - LC - LO - MB - PV - SO - VA

modulo e di essere a conoscenza che, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti sono raccolti dal Consiglio regionale, per le finalità di selezione, formazione e tenuta dell'elenco dei tutori volontari di cui all'art. 11 L. 7 aprile 2017 n. 47;

m) di allegare copia del	documento di riconoscimento in corso di validità.
Data	Firma

Serie Avvisi e Concorsi n. 8 - Mercoledì 23 febbraio 2022

Allegati:

- Copia del documento di riconoscimento
- Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016

Dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati (General Data Protection Regulation c.d. GDPR) dell'Unione Europea. L'obiettivo della nuova normativa è quello di rendere uniformi in ambito UE le regole relative alla raccolta, all'utilizzo, alla protezione ed alla condivisione dei dati personali.

Pertanto, si informa che i dati raccolti sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal suddetto regolamento e per le finalità previste dalla normativa.







Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 2016/679) riguardante la procedura selettiva per i tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati ex art. 11 L. 7 aprile 2017 n. 47 "Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati".

Finalità del trattamento e base giuridica dello stesso – categorie dei dati oggetto di trattamento

La raccolta dei dati personali (dati anagrafici, recapiti, godimento dei diritti civili e politici, casellario giudiziale, non avere condizioni ostative previste dall'art. 350 c.c., titolo di studio, esperienze professionali e altre competenze, scelta della provincia in cui svolgere la funzione di tutore) effettuata tramite i modelli di domanda di ammissione alla procedura selettiva per tutori volontari è finalizzata esclusivamente alla gestione del procedimento di selezione e formazione per i tutori volontari di minori stranieri non accompagnati di cui all'art. 11 L. 47/2017 recante "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati" e ss. mm., in conformità alle Linee Guida dell'Autorità Garante Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza e in forza dell'art. 3 della L.R. 6/2009.

La base giuridica del trattamento è individuata nell'art. 6, par. 1, lett. e) del Regolamento UE 2016/679.

Il trattamento in materia di selezione e formazione dei tutori volontari per minori stranieri non accompagnati ex art. 11 l. 47/2017 è svolto anche secondo il Protocollo d'intesa tra i Presidenti dei Tribunali per i Minorenni di Milano e di Brescia e il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Lombardia per gli adempimenti normativi di cui all'art. 11, legge 7 aprile 2017, n. 47, sottoscritto in data 19 novembre 2021, ed entrato in vigore in data 20 novembre 2021.

Natura del conferimento

Ferma la facoltatività della partecipazione al procedimento di selezione e formazione per i tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, il conferimento dei suddetti dati è obbligatorio per l'adempimento della disposizione legislativa sopra richiamata. Il mancato conferimento dei dati comporta la non ammissibilità della domanda di partecipazione alla selezione.

Modalità del trattamento e tempi di conservazione o criteri per definirli

Il trattamento dei dati personali è svolto nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice per la protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003) come modificato dal d.lgs. 101/2018 e del Regolamento UE 679/2016, con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e l'esattezza degli stessi, nonché la loro riservatezza. I dati personali in formato elettronico sono memorizzati in una banca dati sicura (Diaspro gestita da DML s.r.l.) presso il data center del Consiglio Regionale/Aria S.p.A. Durante l'istruttoria, i dati in formato cartaceo saranno conservati presso l'Ufficio per il Difensore regionale, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Garante per la tutela delle vittime di reato e saranno trattati nel rispetto delle norme in materia di riservatezza dei dati personali. Successivamente i dati in formato cartaceo saranno trasferiti



all'archivio di deposito. I tempi di conservazione sono stabiliti secondo quanto previsto dal Manuale di gestione documentale di cui alla DUP 97/2016.

- 64 -

Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

Possono venire a conoscenza dei dati personali, i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, amministratori di sistema). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati per ragioni di manutenzione degli apparati elettronici possono essere visualizzati da fornitori esterni in particolare dai tecnici di Aria S.p.A. e di DML S.r.I.

Comunicazione e diffusione

I dati personali saranno comunicati alla società individuata a seguito di gara d'appalto per l'organizzazione dei corsi di formazione per gli aspiranti tutori volontari. A seguito di esito positivo della selezione, i dati stessi saranno trasmessi ai competenti Tribunali per i Minorenni per l'istituzione degli elenchi dei tutori volontari, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 11 della legge 47/2017" Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati" e dal Protocollo sopra richiamato.

I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda (per esempio, diritto d'accesso ex legge 241/1990) o su richiesta dell'Autorità giudiziaria o delle forze di pubblica sicurezza.

I dati personali non sono oggetto di diffusione e di trasferimento all'estero né di trattamenti che contemplino processi decisionali automatizzati.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha diritto:

- di accesso ai propri dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento.

Per l'esercizio dei diritti agli art. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016, è possibile rivolgersi al Garante per l'infanzia e l'adolescenza ovvero inviando richiesta scritta alla casella di posta elettronica garanteinfanziaeadolescenza@pec.consiglio.regione.lombardia.it, nonché rivolgersi al dirigente dell'Ufficio per il Difensore regionale, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Garante per la tutela delle vittime di reato ovvero inviando richiesta scritta alla casella di posta elettronica: protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it.

In caso di violazioni, è possibile altresì presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali - per recapiti e condizioni si veda <u>www.garanteprivacy.it</u>.

Ulteriori informazioni sul trattamento sono nella sezione privacy del portale istituzionale: www.consiglio.regione.lombardia.it.

Titolare del trattamento e responsabile del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati è il Consiglio regionale della Lombardia, con sede in Via F. Filzi, 22, 20124, Milano – 0267482.1 – <u>protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it</u> - Il trattamento è effettuato presso la sede del Titolare e presso la server farm di Aria s.p.a..



Ai s*ensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679 as*sume la qualifica di responsabile del trattamento:

- la società DML s.r.l. di Milano che fornisce i servizi di assistenza tecnica al sistema DIASPRO di gestione documentale e protocollazione;
- la società Aria SPA di Milano per l'hosting del portale e di DIASPRO

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)

Dott. Mauro Bernardis Tel. 02.67.482.023

email: <u>mauro.bernardis @consiglio.regione.lombardia.it</u> pec:protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it

Data

Febbraio 2022